

Rel.01

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Variante al P.R.G.C. del Comune di San Quirino n.85

<p>Società proponente:</p> 	<p>VIENNA ENERGY RISORSE RINNOVABILI SRL</p> <p>con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), Via Cassa di Risparmio 18 C.F. / P.IVA 03200020216 l.r.p.t. Manuel Mahler-Hutter vienna.energy@legalmail.it</p>
<p>Progettista:</p> 	<p>MstudioM Srl C.F. / P.IVA 03224910210 39040 Luson (BZ) Vicolo Oberkofler 7 mstudiom@pec.it</p>
<p>Tecnico:</p> 	<p>Ing. Manuel Prackwieser Via Sillnegg 8, 39057 Appiano s.s.d.v. Iscr. all'Ordine d. Ingg. Prov. di BZ - n° 2298/A Cel. +39 388 1415403 PEC: manuel.prackwieser@cert.ingbz.it</p>
<p>Data e firma:</p>	<p>21.08.2024</p> <p>_____</p> <p>Manuel Mahler-Hutter</p> <p>_____</p> <p>Ing. Manuel Prackwieser</p>

INDICE

1 – LA PREMESSA	3
2 – LE CARATTERISTICHE GENERALI DELLA VARIANTE n. 85	5
3 – I CONTENUTI DELLA VARIANTE n. 85	7

1 – LA PREMESSA

Il Comune di San Quirino è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, reso conforme al Piano Urbanistico Regionale con D.P.G.R. n. 0184/Pres. del 1988 e modificato con successive varianti.

Lo strumento comunale è stato adeguato ai disposti della L.R. n° 52/1991 e al D.P.G.R. n° 0126/Pres. Del 1995, con Variante Generale n. 18 approvata con D.P.G.R. n° 0135/Pres. Del 15.04.1998.

Con Deliberazione Giunta Regionale n° 860 del 27.03.2001 è stata approvata la Variante n. 25 allo strumento urbanistico, comprendente il Piano Struttura con la definizione dei limiti di flessibilità di cui all'art. 32 della L.R. 52/1991 e ss.mm.ii..

Come disposto dal 2° comma dell'art. 36 della L.R. 52/1991, è stata redatta ed approvata la Variante n. 46 al P.R.G.C. di revisione dei vincoli, finalizzata alla verifica e aggiornamento delle previsioni del piano.

Successivamente, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad approvare diverse varianti puntuali e normative per settori diversi: la Variante n. 55, in particolare, ha normato la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in zona agricola.

In particolare, tale Variante ha introdotto i criteri per la realizzazione di tali impianti, tra cui:

- 1) Gli impianti sono ammessi solo nelle zone agricole;
- 2) La realizzazione è consentita esclusivamente ai soggetti qualificati come imprenditori agricoli professionali (I.A.P.);
- 3) Potenza nominale massima installabile non superiore a 1 MW;
- 4) Introduzione di prescrizioni per ridurre l'impatto sull'ambiente circostante e per il ripristino ambientale agricolo in caso di dismissione dell'impianto;
- 5) Localizzazione prioritaria in prossimità delle zone produttive e delle linee elettriche di collegamento e, comunque, a distanza adeguata dalle zone residenziali.

La realizzazione di detti impianti è ammessa nelle sottozone E 5 ed E 6.2 ed introdotta la normativa di riferimento agli artt. 35, 37 e 42 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Il Decreto legislativo n. 387, ed in particolare con l'art. 12 c. 1, ha sancito che le opere "... per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, (...) sono di *pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.*"

Recentemente, in seguito ai conflitti mondiali che hanno scatenato una grave emergenza energetica, è stato dato nuovo impulso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative, in particolare agli impianti fotovoltaici, tanto che si è susseguita una notevole mole di norme, tutte emanate in rapida successione, che hanno sancito che la realizzazione di questo tipo di impianti debba essere favorito in ogni modo e che non possa essere posta alcuna limitazione sul sito di installazione, né di qualifica professionale del proponente, né di dimensione dell'impianto.

La presente Variante va a adeguare le N.T.A. vigenti, ed in particolare l'art. 37, alle normative nazionali ed europee in materia, oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 02.12.2013 (pubblicata in G.U. 1° Serie Speciale n. 51 del 18.12.2013) con la quale veniva dichiarata

l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 13 della L.R. 11.10.2012, n. 19 limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili: detto comma, infatti, limitava il rilascio dell'autorizzazione unica esclusivamente ai richiedenti che dimostravano di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi quali quelli definiti dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 79/1999.

Nonostante ciò, sono stati mantenuti gli accorgimenti per ridurre l'impatto sull'ambiente e le prescrizioni vincolanti per il ripristino ambientale agricolo da attuarsi nel caso di dismissione dell'impianto.

2 - LE CARATTERISTICHE GENERALI DELLA VARIANTE n. 85

La presente Variante al P.R.G.C. del Comune di San Quirino si identifica con la numero 85 e si configura come variante di livello comunale ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e s.m.i. in quanto:

- Trattasi di variante allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura;
- Non contrasta con gli obiettivi, le strategie e le direttive dello strumento urbanistico approvato;
- È coerente con i limiti di flessibilità stabiliti dal Comune e con la normativa di settore e la pianificazione sovraordinata.

La Variante n. 85:

- comporta modifiche alle Norme tecniche di attuazione relativamente alle Zona E che non contrastano con gli obiettivi, le strategie e le direttive dello strumento urbanistico approvato;
- è coerente con i limiti di flessibilità stabiliti dal Comune e con la normativa di settore;
- non necessita di verifica degli standard urbanistici, sulla dotazione di aree per servizi ed attrezzature in quanto non ne prevede la modifica né produce alcun effetto sugli stessi;
- interessa "Beni paesaggistici" così come descritti alla parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004 in riferimento a beni vincolati secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"): è, pertanto, necessaria, prima dell'approvazione della variante, la "valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano da parte della Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
- non interessa "Beni culturali" così come descritti alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;
- non ha incidenza con prati stabili di cui all'inventario regionale (L.R. 9/2005);
- non interessa o non interferisce con ambiti di tutela archeologica;
- comprende la verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) – Rapporto Preliminare Screening di VAS – ai sensi della Direttiva VAS 2001/42/CE e del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comprende la relazione ambientale per la Valutazione di Incidenza Ambientale rispetto ai Siti della Rete Natura 2000, con la conclusione che la variante non necessita della valutazione di incidenza;
- è compatibile con le condizioni geologiche del territorio interessato e, pertanto, non necessita di relazione geologica in quanto la stessa risulta già inserita nel P.R.G.C.;
- non rientra nell'ambito di applicazione del principio dell'invarianza idraulica in quanto l'impatto delle trasformazioni urbanistico-territoriali è trascurabile e non significativo;
- non interessa ambiti interessati da demani pubblici o usi civici;
- non prevede interventi su territori boscati e non ricade nella normativa per la difesa dei boschi dagli incendi.

Come detto in premessa, la presente Variante:

- va a recepire la normativa nazionale ed europea in particolare andando a togliere tutti quei requisiti posti con la Variante n. 55 in merito alle caratteristiche professionali dei richiedenti, alla potenza massima installabile e ai siti di installazione.

3 – I CONTENUTI DELLA VARIANTE n. 85

La variante propone le seguenti modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione vigenti.

Punto di variante n. 1

Le modifiche al punto 9 dell'art. 37 – ZONA OMOGENEA E 5 prevedono:

- il completamento della numerazione e la revisione formale di alcuni capoversi;
- la modifica di alcuni capoversi per recepimento delle normative nazionali ed europee.